



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Liceo Classico Linguistico e Coreutico
“Ruggero Settimo”
Caltanissetta



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

2018/2019

INDICE

p. 4 PREMESSA

p. 5 Diritti e doveri

Diritti e doveri degli studenti e studentesse

Diritti e doveri dei genitori

Diritti e doveri dei docenti

Diritti e doveri del personale ATA

Il Dirigente Scolastico: attribuzioni e competenze

p. 8 TITOLO I - Norme generali di comportamento

Art. 1 Norme generali di comportamento ispirati ai sopradetti principi fondamentali

Art. 2 Divieto di fumo

Art. 3 Rispetto degli ambienti

Art. 4. Circolazione nei cortili

Art. 5 Intervallo

Art. 6 Divieto di allontanarsi dalle aule

Art. 7 Disciplina sull'uso dei cellulari e altri dispositivi

Art. 8 Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

Art. 9 Accesso e uso dei locali scolastici da parte di privati

p. 10 TITOLO II - Informazione

Art. 10 Diritto all'informazione

Art. 11 Pubblicizzazione degli atti

Art. 12 Rapporti scuola-famiglia

Art. 13 Elaborati

Art. 14 Uffici di segreteria e servizi amministrativi

p. 11 TITOLO III – Assemblee

Art. 15 Diritto di assemblea

Art. 16 Assemblee studentesche

Art. 17 Funzionamento delle assemblee studentesche

Art. 18 Assemblee dei Genitori

Art. 19 Funzionamento delle assemblee dei genitori

Art. 20 Comitato studentesco

Art. 21 Attività del Comitato Studentesco

Art. 22 Finanziamento delle attività del Comitato Studentesco

p. 14 TITOLO IV - Frequenza delle lezioni

Art. 23 Entrate e Ritardi

Art. 24 Giustificazioni assenze

Art. 25 Permessi di uscita anticipata

Art. 26 Allontanamento per malessere

Art. 27 Assenze collettive

Art. 28 Ritiro dalle lezioni

p. 16 TITOLO V - Attività didattica ed educativa

Art. 29 Uso del laboratorio di Scienze integrate (Scienze, Chimica e Fisica)

Art. 30 Uso dei laboratori Linguistici e di Informatica

Art. 31 Attività ginnico-sportive

Art. 32 Sussidi didattici

Art. 33 Accesso alla consultazione e al prestito di libri

Art. 34 Comodato d'uso dei libri di testo

p. 17 TITOLO VI – Viaggi d'istruzione e scambi educativi

Art. 35 Visite e viaggi d'istruzione

Art. 36 Progetto didattico

Art. 37 Organizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione

p. 19 TITOLO VII – Regolamento disciplinare

Premessa

Mancanze disciplinari e sanzioni nei casi di bullismo e cyberbullismo

Art. 38 Prospetto sinottico delle sanzioni disciplinari

Art. 39 Organo di garanzia

p. 21 TITOLO VIII – Organi collegiali

Art. 40 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Art. 41 Elezioni di organi collegiali di durata annuale

Art. 42 Diritti e doveri dei componenti gli organi collegiali

Art. 43 Consiglio di Istituto: competenze e adempimenti

Art. 44 Convocazione

Art. 45 Elezione del Presidente

Art. 46 Pubblicità degli atti

Art. 47 Validità e pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Art. 48 Attribuzioni del Presidente

Art. 49 Funzioni del Segretario del Consiglio

Art. 50 Giunta Esecutiva: competenze e adempimenti

Art. 51 Presidente

Art. 52 Segretario

Art. 53 Convocazione

Art. 54 Collegio Docenti

Art. 55 Consiglio di Classe

Art. 56 Convocazione

Art. 57 Vigenza

PREMESSA

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Esso recepisce i contenuti del DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 2, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti e studentesse della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293).

È conforme ai principi e alle norme della Legge 13 Luglio 2015 N. 107 sull'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

È in piena armonia con il PTOF e contribuisce alla sua piena attuazione.

Si ispira ai seguenti principi fondanti:

- **Uguaglianza:** il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

- **Imparzialità, equità e regolarità operativa:** i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.

- **Accoglienza ed inclusività:** la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.

Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti e studentesse stranieri e agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali (BES) o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

Diritti e doveri

Diritti e doveri degli studenti e delle studentesse

Lo studente ha **diritto** a:

- rispetto della propria identità personale e della riservatezza.
- Libera espressione del proprio pensiero, purché nel rispetto delle idee altrui.
- Prestazione didattica qualificata ed aggiornata.
- Valutazione equa, trasparente e tempestiva.
- Trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.
- Informazione tempestiva sulle attività della scuola.
- Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- Utilizzo delle dotazioni scolastiche.

Nel rispetto della normativa vigente, in conformità con la premessa del presente regolamento, gli studenti e studentesse hanno il **dovere** di:

- mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.
- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
- Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di inclusione e solidarietà.
- Prendere visione del PEC (Patto educativo di corresponsabilità) e sottoscriverlo.

È parte integrante del presente Regolamento (**Allegato 1**) il Patto Educativo di Corresponsabilità, che all'atto dell'iscrizione viene sottoscritto dal Dirigente scolastico, dai genitori e dagli studenti e dalle studentesse.

Diritti e doveri dei genitori

La famiglia ha facoltà di esprimere pareri e proposte riguardo agli obiettivi formativi e assicura un coerente sostegno all'azione formativa e didattica.

I genitori hanno **diritto** di:

- essere rispettati come persone e come educatori.
- Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il dirigente scolastico (v. art. 18).
- Conoscere le valutazioni espresse dai docenti riguardo i loro figli e tutte le comunicazioni e le informazioni relative al percorso didattico-educativo dei propri figli, consultando il registro elettronico.
- Usufruire dei colloqui individuali con i docenti e dei ricevimenti, secondo il piano annuale delle attività e delle riunioni scuola-famiglia.
- Essere informati sui provvedimenti disciplinari riguardanti i loro figli.
- Accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.

- Alla piena uguaglianza di trattamento nel rispetto della Costituzione ed in considerazione dell'arricchimento culturale derivante dal confronto con culture, popoli, etnie e religioni diverse.

I genitori, nello spirito della collaborazione, **si impegnano** a:

- prendere visione del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità), condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa.
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.

Diritti e doveri dei docenti

I docenti hanno il dovere di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti e delle studentesse, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola.

In tale direzione i docenti **si impegnano** a :

- garantire un piano formativo basato, oltre che sulle attività curricolari, su progetti ed iniziative volti a promuovere il benessere e il successo dello/a studente/ssa, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale.
- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni sull'andamento didattico-disciplinare mantenendo un costante rapporto con le famiglie, attraverso il registro elettronico e anche attraverso tutte le altre forme di comunicazione scuola famiglia, nel rispetto della privacy.
- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti e studentesse, l'inclusione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro.
- Promuovere il talento e l'eccellenza e i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza.
- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le studentesse, e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel PEC.
- Fare rispettare le norme di comportamento, i divieti, i regolamenti e le direttive.
- Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

I docenti hanno **diritto**:

- al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altro membro della scuola.
- All'esercizio della libertà di insegnamento, all'autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro funzione e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e di quanto deliberato nelle sedi collegiali.
- A ricevere informazioni e comunicazioni utili alla partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Diritti e doveri del personale ATA

Il personale ATA, a norma della Legge 59/97, art. 21:

- assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e tecniche di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in ottemperanza delle direttive del DS e del DSGA.
- Ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto.
- Ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese.

Il Dirigente Scolastico: attribuzioni e competenze

Il Dirigente Scolastico:

- Assicura la gestione unitaria della istituzione scolastica ed è garante del diritto allo studio.
- Ha la legale rappresentanza della istituzione scolastica.
- Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e a tal fine emana l'Atto di indirizzo agli Organismi Collegiali.
- Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio.
- Favorisce la collaborazione, l'informazione, la comunicazione e la documentazione.
- Promuove interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- Assicura l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica.
- Realizza il programma annuale nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione adesso riconosciute dalla legge, dalle norme, dai regolamenti e dalle pattizie e presenta periodicamente motivate relazioni agli Organi Collegiali al fine di garantire la più ampia informazione.
- Svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

TITOLO I

Norme generali di comportamento

Art. 1 Norme generali di comportamento ispirati ai sopraddetti principi fondamentali

Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:

- Mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica.
- Mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri e sui banchi o altri arredi, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.
- Rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto.

Art. 2 Divieto di fumo

Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, all'interno di tutti i locali dell'Istituto e degli spazi esterni di pertinenza della scuola. Tale divieto è esteso alla sigaretta elettronica. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti che provvederanno a irrogare le sanzioni previste dalle Leggi.

Art. 3 Rispetto degli ambienti

Ciascuna classe avrà cura della propria aula e di tutti gli ambienti in cui svolge attività didattica: lo studente che sporchi, deteriori o danneggi in qualsiasi modo le strutture o l'arredamento dei locali dell'Istituto è soggetto a provvedimenti disciplinari. Alla famiglia sarà addebitata la spesa concernente le relative riparazioni o sostituzioni. Qualora non si individuino le responsabilità individuali, il danno dovrà essere risarcito in quota parte da tutte le famiglie.

Art 4. Circolazione nei cortili

È vietato l'accesso nei cortili della scuola ai mezzi di locomozione degli studenti. È consentito l'accesso al cortile posteriore della scuola ai mezzi autorizzati, ai docenti e al personale ATA, limitatamente al numero degli stalli.

Art. 5 Intervallo

Ogni giorno, dalle ore 11,00 alle ore 11,10, e il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 10,40 gli studenti e studentesse fruiscono di un intervallo entro il perimetro dell'Istituto.

Art. 6 Divieto di allontanarsi dalle aule

Nelle prime due ore di lezione agli studenti e alle studentesse non è consentito di norma uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici. In nessun caso, durante le ore di lezione, è permesso recarsi presso i distributori di cibo e bevande presenti all'interno della scuola.

Art. 7 Disciplina sull'uso dei cellulari e altri dispositivi

7.1 Lo studente che venga sorpreso ad adoperare un cellulare o a connettersi in rete con qualunque dispositivo non consentito e in modo arbitrario sarà privato del dispositivo in questione che verrà depositato dal docente presso la Presidenza, dove verrà custodito in attesa che il genitore si rechi a prendere atto del fatto. L'avvenimento verrà annotato dal docente nel giornale di classe. Qualora il discente sia maggiorenne in ogni caso il dispositivo verrà restituito dopo un colloquio con il Dirigente Scolastico.

7.2 L'uso dei dispositivi elettronici personali è ammesso soltanto se richiesto dal docente durante l'attività didattica svolta con metodologia BYOD. Si applicherà in tal caso lo specifico regolamento d'uso e le norme di utilizzo della rete WiFi, già pubblicate sul sito web della scuola alla voce "Documenti": Norme uso corretto kit tecnologici-multimediali.

Art. 8 Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017.

Le sanzioni disciplinari previste nei casi di cui al presente articolo sono indicate nel Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 9 Accesso e uso dei locali scolastici da parte di privati

È consentito l'uso dei locali della scuola (aula magna, aule di studio, laboratori) a privati che ne facciano formale richiesta a seguito di redazione di un accordo scritto, che prevede un contributo per l'uso delle attrezzature e il rimborso di eventuali danni causati dalla attività svolta.

Il contributo sarà determinato in misura diversa:

- a. se si tratta di attività occasionale con singolo incontro o continuativa con un ciclo di incontri ;
- b. se si tratta di privato che svolge attività con fine di lucro;
- c. se si tratta di privato che svolge attività senza fine di lucro, come, ad esempio, le associazioni di volontariato.

Qualora l'attività sia svolta per iniziativa della scuola o in collaborazione con la scuola non verrà richiesto alcun contributo. L'entità del contributo è regolata da apposita deliberazione del Consiglio d'Istituto.

TITOLO II

Informazione

Art. 10 Diritto all'informazione

La scuola garantisce il diritto all'informazione a tutto il personale docente, A.T.A. e agli studenti e studentesse attraverso il sito online della scuola e il Registro elettronico.

Art. 11 Pubblicizzazione degli atti

Degli atti deliberativi del Consiglio di Istituto viene data opportuna pubblicizzazione mediante Albo pretorio on line, sul sito web della scuola della scuola entro cinque giorni dalle sedute in cui le stesse deliberazioni sono state assunte.

Delle deliberazioni dei Consigli di classe, riguardanti le valutazioni finali del profitto degli alunni, verrà data pubblicità legale nell'Albo pretorio, sul sito web della scuola. Le valutazioni periodiche sono rese disponibili attraverso il registro elettronico.

Art. 12 Rapporti scuola-famiglia

Le date del ricevimento dei genitori sono stabiliti da un calendario predisposto fin dall'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti. Saranno garantiti il loro ordinato svolgimento e l'opportuna riservatezza.

Quando lo richiederanno particolari esigenze di carattere didattico e disciplinare, il Dirigente Scolastico potrà disporre appositi incontri con i Genitori degli studenti e studentesse di un'intera classe o di singoli allievi. Gli incontri individuali possono essere fissati con il docente interessato nelle ore indicate dallo stesso una volta al mese, previo appuntamento.

Art. 13 Elaborati

Gli elaborati relativi alle varie discipline, corretti e revisionati, vanno consegnati al Dirigente Scolastico o a un suo delegato che ne curerà la conservazione per la durata di un anno dalla data dell'elaborato e messi a disposizione del Consiglio di Classe e di quanti ne hanno diritto.

Art. 14 Uffici di segreteria e servizi amministrativi

L'accesso agli uffici di segreteria e ai servizi amministrativi è erogato secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal DSGA e approvato dal DS e pubblicato sul sito e al link "Amministrazione trasparente" presente sul sito web della scuola. Gli uffici amministrativi garantiscono l'orario di apertura al pubblico per tre giorni la settimana in orario antimeridiano e un pomeriggio. Il servizio è potenziato nel periodo delle iscrizioni.

Gli studenti e le studentesse potranno recarsi in segreteria durante l'intervallo o al termine delle lezioni.

TITOLO III

Assemblee

Art. 15 Diritto di assemblea

Gli studenti e studentesse ed i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 16 Assemblee studentesche

16.1 Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e studentesse.

16.2 Le assemblee studentesche possono essere di classe, di interclasse, di sezione, per classi parallele e di Istituto.

16.3 I rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di classe si organizzano nel Comitato Studentesco di Istituto, che può esprimere pareri e/o formulare proposte a tutti gli organi collegiali della scuola.

16.4 È consentito mensilmente lo svolgimento di un'assemblea ordinaria di Istituto (nel limite di quattro ore di lezione) e di classe (nel limite di due ore). In caso di comprovata necessità può essere consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie di Istituto nel limite massimo di sette ore annue. Alle assemblee di Istituto, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli

studenti e studentesse unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

16.5 Non possono aver luogo assemblee nei primi e negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico.

All'assemblea di classe e/o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti interessati.

Art. 17 Funzionamento delle assemblee studentesche

L'Assemblea d'Istituto, per il proprio funzionamento, potrà darsi un regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto.

17.1 L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta sottoscritta dal 10% degli studenti e studentesse. La richiesta deve contenere le precise indicazioni dell'O.d.G..

17.2 La convocazione dell'Assemblea, autorizzata dal Dirigente Scolastico, deve essere richiesta dagli studenti e studentesse con un anticipo di tre giorni per l'Assemblea di classe, di cinque giorni per l'Assemblea di Istituto. Per convocazioni con carattere d'urgenza, il preavviso è ridotto ad un giorno per l'assemblea di classe e a tre giorni per quella di Istituto.

17.3 Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti e dalle studentesse:

- Le Assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di classe.
- Le assemblee d'Istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti nel Consiglio di Istituto.

17.4 Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca.

Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti e le studentesse, in quanto non in contrasto con norme di legge e regolamenti d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico o il docente delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 18 Assemblee dei Genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto. Detto Comitato non può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 19 Funzionamento delle assemblee dei genitori.

19.1 L'Assemblea dei genitori, per il proprio funzionamento, potrà darsi un regolamento, che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto.

19.2 L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe. L'assemblea di Istituto, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è convocata dal

Presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nei consigli di classe. Con le medesime modalità, l'assemblea può essere convocata, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o di almeno il 10% dei genitori dell'Istituto. Per particolari situazioni l'assemblea può essere convocata dal Dirigente Scolastico.

19.3 Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e ne dà comunicazione mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on line e con nota inviata agli interessati attraverso registro elettronico, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

19.4 L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

In relazione al numero dei partecipanti l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'Assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i Docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.

Art. 20 Comitato studentesco

La scuola riconosce ai rappresentanti degli studenti e studentesse in seno ai Consigli di Classe la possibilità di esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, al quale prenderanno parte anche i rappresentanti degli studenti e delle studentesse in seno al Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale.

Art. 21 Attività del Comitato Studentesco

Il Comitato sulla base delle normative vigenti potrà formulare proposte e presentare progetti agli OO.CC. della scuola competenti in materia. Esso inoltre potrà promuovere iniziative elaborando un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti e nelle disponibilità indicate dal Consiglio d'Istituto.

Il Comitato studentesco in base ai principi di partecipazione attiva e concreta della componente studentesca alla vita della scuola, secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti e studentesse della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293), può inoltre richiedere l'indizione di referendum studenteschi con valenza consultiva in merito a decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola e in nessun caso su questioni strettamente inerenti alla didattica.

A tal fine il comitato potrà dotarsi di un regolamento recante le disposizioni relative al corretto funzionamento, all'organizzazione e alla trasparenza democratica dei suddetti referendum. Tale regolamento sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 22 Finanziamento delle attività del Comitato Studentesco

Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, attività di **autofinanziamento**, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali **attività sono iscritte nel bilancio d'istituto** con vincolo di destinazione.

TITOLO IV

Frequenza delle lezioni

Art. 23 Entrate e Ritardi

23.1 Gli studenti e le studentesse possono accedere ai locali scolastici all'ora stabilita da apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

23.2 Gli alunni che giungono prima del suono della campanella che indica l'ingresso a scuola potranno sostare nei locali al pianterreno e nell'atrio fino al suono della campanella che annuncia l'accesso nelle aule. Alle ore 08,00 il suono della campanella annuncerà l'inizio delle lezioni, pertanto gli studenti dovranno trovarsi già in classe.

23.3 Considerato che le lezioni cominciano al suono della campanella di cui al precedente comma 2, i ritardi entro le 08,10, non superiori a 5 per ogni quadrimestre, consentiranno l'ingresso in aula; quelli superiori a 5 ritardi saranno sanzionati secondo l'art. 38 del Prospetto sinottico delle sanzioni disciplinari, Titolo VII del Regolamento d'Istituto.

23.4 Trascorsi dieci minuti dal suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni, gli studenti e le studentesse che entrano dopo le 08,10 non potranno recarsi in aula alla prima ora, ma attenderanno nell'atrio il suono della campana che annuncia l'inizio della seconda ora. Saranno pertanto registrati l'assenza e il ritardo.

23.5 Gli studenti e le studentesse possono accedere alla propria classe alla seconda ora di lezione se non hanno esaurito i ritardi concessi. L'ammissione in classe alla seconda ora viene registrata dal docente dell'ora. Nel caso in cui gli studenti abbiano esaurito i ritardi concessi per quadrimestre dovranno recarsi in Presidenza per il visto del DS.

23.6 Ciascuno/a studente/ssa non può, comunque superare il tetto massimo di 5 ingressi alla seconda ora per ogni quadrimestre.

23.7 In caso di reiterati ritardi, superiori a 5, verranno convocati i genitori dello studente/della studentessa minorenni o lo studente/la studentessa maggiorenne per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo, che sarà, comunque, sanzionato, in quanto reiterata violazione del Regolamento, e valutato in sede di valutazione del comportamento a fine quadrimestre/trimestre.

23.8 L'ingresso dei maggiorenni dopo la seconda ora non è consentito. I minorenni saranno ammessi, ma dovranno essere giustificati dai genitori prima dell'ingresso in aula.

Art. 24 Giustificazioni assenze

Le assenze devono essere giustificate dai genitori utilizzando esclusivamente il registro elettronico a cui si potrà accedere con la propria password autenticata in Segreteria e consegnata all'inizio dell'anno nel caso dei nuovi iscritti. Le credenziali di accesso possono essere rinnovate e richieste con email.

Le assenze degli studenti e delle studentesse minorenni devono essere giustificate da uno dei genitori.

Gli studenti maggiorenni potranno giustificare le loro assenze richiedendo le credenziali di accesso al registro elettronico.

Per essere ammessi alle lezioni dopo l'assenza causata da malattia, di durata pari o superiore ai cinque giorni, è obbligatorio giustificare con certificato medico da consegnare contestualmente al rientro in classe al docente dell'ora che certificherà i giorni di assenza in modo che essi non vengano conteggiati ai fini dell'attribuzione del voto del comportamento.

La consegna tardiva (oltre due giorni lavorativi) del certificato medico non consentirà la certificazione dell'assenza.

Le assenze per le quali non è richiesto il certificato medico, inferiore a cinque giorni, saranno giustificate, ma non certificate quindi saranno trattate come tutte le altre assenze.

Le assenze causate da gravi patologie e condizioni debitamente documentate, saranno certificate per eventuali deroghe dal Consiglio di classe.

Art. 25 Permessi di uscita anticipata

Lo studente/la studentessa, che per esigenze eccezionali, abbia necessità di uscire prima del termine delle lezioni può farlo solo su richiesta e alla presenza dei genitori, o da persone da esse delegate e solo un'ora prima della fine delle lezioni, ad eccezione di gravi e comprovati motivi.

L'uscita anticipata degli studenti maggiorenni deve essere autorizzata dal docente dell'ora e comunque inciderà sulla valutazione del comportamento alla voce "frequenza" e "rispetto delle regole".

Le uscite anticipate, benché giustificate, fanno cumulo con le entrate posticipate ai fini della valutazione del comportamento alla voce "frequenza".

Gli studenti e le studentesse pendolari per essere ammessi/e in classe senza incorrere in sanzioni o per allontanarsi anticipatamente rispetto all'orario del termine delle lezioni, dovranno chiedere apposita autorizzazione al DS che verrà concessa previa verifica della reale incompatibilità dell'orario dei mezzi pubblici con l'orario scolastico. Deroghe ai precedenti commi possono essere autorizzate dal DS, per comprovate motivazioni.

Art. 26 Allontanamento per malessere

Lo studente/la studentessa minorenni che accusi un malessere durante le lezioni potrà allontanarsi dall'Istituto solo se prelevato/a dai genitori o da un maggiorenne da essi formalmente delegato a seguito di autorizzazione del DS. Lo studente/la studentessa maggiorenne che accusi un malessere durante le lezioni potrà allontanarsi a seguito di autorizzazione del DS. Il docente annoterà sul registro che l'uscita anticipata è dovuta ad un malessere.

Qualora debba intervenire il primo soccorso si provvederà a chiamare i mezzi di soccorso e immediatamente dopo si avviseranno le famiglie.

Art. 27 - Assenze collettive

Agli studenti e alle studentesse è riconosciuto il diritto ad esprimere il proprio dissenso per motivi di tipo generale o strettamente didattici, sia interni sia esterni alla scuola.

È opportuno precisare che ogni forma di protesta può essere altrimenti espressa, nell'assemblea generale degli studenti e delle studentesse, in quella di classe e negli organi collegiali costituiti.

27.1 Prima di attuare qualsiasi forma di protesta gli studenti e le studentesse devono cercare di stabilire per tempo incontri con il Dirigente Scolastico, al fine di chiarire le ragioni del problema asserito e con l'intento di individuare una soluzione possibile allo stesso.

27.2 Se, nonostante tutto, gli studenti e le studentesse intendono attuare forme di protesta (manifestazione, sciopero, sensibilizzazione), i promotori devono, dopo aver svolto assemblee di classe e/o d'istituto per acquisire la libera partecipazione degli studenti e delle studentesse alla protesta, concordare con il Dirigente Scolastico le modalità di attuazione della stessa, fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al dirigente nell'organizzazione delle attività.

27.3 Agli studenti e alle studentesse che non intendono partecipare alla forma di protesta non si può impedire l'accesso a scuola o la frequenza alle lezioni. Chi tiene comportamenti lesivi del diritto allo studio dei singoli, incorre nelle sanzioni disciplinari decise dagli organi competenti.

27.4 In caso di assenze collettive degli studenti e delle studentesse per attuazione delle forme di protesta di cui sopra, sarà data comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico.

27.5 Le assenze collettive avvenute nel rispetto dei principi e delle modalità previste dai commi 27.1 e 27.2 non possono influire sulla valutazione didattico-disciplinare dello studente che abbia voluto partecipare.

27.6 Qualsiasi altra assenza collettiva anche con ingresso di gruppi di alunni a seconda ora, attuata senza ottemperare a quanto indicato ai punti 27.1 e 27.2 del presente articolo, ha carattere di "infrazione disciplinare" e pertanto è ingiustificata.

Art. 28 Ritiro dalle lezioni

Lo studente che si ritira dalle lezioni prima del 15 Marzo è tenuto a darne comunicazione al Dirigente Scolastico.

TITOLO V

Attività didattica ed educativa

Art. 29 Uso del Laboratorio di Scienze integrate (Scienze, Chimica e Fisica)

Gli esperimenti di Scienze, di Chimica e di Fisica avranno luogo negli appositi laboratori secondo un turno concordato di volta in volta dai docenti, con programmazione mensile, così come risulta dal Regolamento pubblicato nel sito della scuola.

Art. 30 Uso dei laboratori Linguistici e di Informatica

I laboratori verranno utilizzati secondo un calendario concordato dai docenti all'inizio dell'anno, secondo il regolamento pubblicato sul sito della scuola.

Art. 31 Attività ginnico-sportive

Le attività ginnico-sportive curriculari saranno integrate, con carattere di volontarietà da parte degli studenti e studentesse, dalle iniziative istituzionali del Centro Sportivo Studentesco, costituito in seno all'Istituto.

Il Centro Sportivo Studentesco, disciplina l'uso e la distribuzione dei materiali e degli indumenti sportivi e tiene un inventario del materiale sportivo. Per il materiale resosi inutilizzabile il Centro Sportivo Studentesco provvede a compilare apposito verbale di distruzione.

Art. 32 Sussidi didattici

I sussidi didattici (computer, LIM, lettori DVD, videoproiettori, registratori, altro materiale analogico o digitale) ed il materiale bibliografico (enciclopedie, vocabolari, libri di consultazione, ecc..) sono custoditi nelle aule, nei locali appositamente adibiti e nella biblioteca. I relativi inventari sono a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Art. 33 Accesso alla consultazione ed al prestito di libri

Per favorire l'accesso alla biblioteca, la consultazione ed il prestito dei sussidi didattici e del materiale bibliografico viene organizzato uno specifico servizio.

L'orario di funzionamento della biblioteca e i nominativi dei Docenti responsabili saranno resi noti mediante circolare e sul sito della scuola: "Funzionigramma". L'uso della Biblioteca è regolato da apposito regolamento.

Art. 34 Comodato d'uso dei libri di testo

La scuola si propone di offrire agli studenti e alle studentesse meritevoli o bisognosi, il cui reddito familiare rientra nelle fasce di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche prevista dalle leggi vigenti, un servizio di prestito annuale dei testi scolastici in adozione compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola e secondo quanto indicato nello specifico regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web della scuola.

TITOLO VI

Viaggi d'istruzione e scambi educativi

Art. 35 Visite e viaggi d'istruzione

La materia delle visite d'istruzione recepisce le normative valide e le indicazioni in esse contenute e successive modifiche integrate da apposito regolamento per la richiesta di contributo pubblicato sul sito della scuola.

I viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso culturale dell'indirizzo di studio. Pertanto essi vanno progettati dai docenti del Consiglio di classe e discussi e approvati in una riunione del Consiglio di classe, presenti i rappresentanti degli studenti e studentesse e dei genitori.

Successivamente il docente Coordinatore farà conoscere alle famiglie il progetto culturale approvato.

Art. 36 Progetto didattico

I viaggi d'istruzione si realizzano attraverso un progetto didattico che può coinvolgere un'intera classe, più classi oppure gruppi di studenti e studentesse aggregati in base a precisi obiettivi e progetti.

I Docenti accompagnatori appartengono di norma al Consiglio di classe e sono gli stessi che sono coinvolti nel progetto.

Art. 37 Organizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione

I viaggi di istruzione della durata massima di gg. 6 devono far parte integrante della programmazione del consiglio di classe e assicurare una ricaduta sul piano didattico. I viaggi devono essere realizzati entro e non oltre il mese di Aprile.

Per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione la fase programmatica costituisce un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali, ad essa preposti, e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola.

Si stabilisce, pertanto,

37.1 che ogni classe, entro il mese di ottobre, durante il primo Consiglio di classe, proporrà un viaggio di istruzione della durata stabilita dall'anno in corso, dunque di un giorno per le classi del primo e del secondo biennio, eccetto il caso in cui lo stesso Consiglio di classe decida di proporre attività culturali che necessitino di più giorni, e di sei giorni al quinto anno.

37.2 Che ogni classe può realizzare, dunque, nel corso del quinquennio, un viaggio della durata massima di sei giorni, ad eccezione della partecipazione a convegni, rassegne, stage linguistici e artistici, e scambi.

37.3 Che ogni classe nel corso di ogni anno scolastico può realizzare due visite guidate, di ambito scientifico, ambientalistico, sportivo, storico-artistico o letterario, compresa la visita a Siracusa in occasione delle rappresentazioni classiche. Che tali visite o viaggi d'istruzione devono essere realizzate nel corso dell'anno, secondo una precisa calendarizzazione.

37.4 Che il Consiglio di Classe stabilirà il numero massimo degli alunni partecipanti per permettere una fruizione ottimale delle visite guidate.

37.5 Che si predisporrà, per tempo, materiale didattico articolato che consenta un'adeguata preparazione preliminare del viaggio e fornisca le appropriate informazioni durante la visita.

37.6 Che si promuoverà la rielaborazione delle esperienze vissute, attraverso relazioni con commenti personali o con reportage curato dagli alunni, che possano arricchire la scuola tutta.

È, inoltre, previsto il monitoraggio di tali attività per mezzo di questionari rivolti agli studenti e ai loro genitori.

TITOLO VII

Regolamento Disciplinare

Premessa

La vita della comunità scolastica si basa sul dialogo e il rispetto reciproco di tutte le componenti presenti, senza preclusioni sociali, culturali, ideologiche che impediscano la libera espressione del pensiero e della personalità.

La scuola è luogo di promozione e di crescita umana e culturale, della valorizzazione della persona in quanto essere cosciente e responsabile che persegue obiettivi di miglioramento personale e di arricchimento della comunità. Pur nella diversità dei ruoli ognuno vi opera perché si crei un ambiente sereno e idoneo alla formazione dei giovani e allo sviluppo delle loro potenzialità, per il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati.

La scuola garantisce agli studenti e studentesse il diritto allo studio attivandosi per una formazione di qualità in un ambiente il più possibile favorevole dove si possano operare scelte autonome atte a migliorare il proprio rendimento.

Sollecita studenti/studentesse ad utilizzare al meglio l'organizzazione-scuola frequentando regolarmente i corsi, assolvendo agli impegni di studenti e studentesse e rispettando le norme che regolano la vita della comunità scolastica per un corretto svolgimento dei rapporti al suo interno (art. 3 DPR).

I provvedimenti che la comunità scolastica dovrà prendere in seguito ad infrazioni che turbano la vita scolastica non avranno finalità punitive ma educative e mireranno al rafforzamento del senso di responsabilità e del rispetto degli altri.

Mancanze disciplinari e sanzioni nei casi di bullismo e cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, per creare un clima di fiducia e per poi inserirle integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 38 Prospetto sinottico delle sanzioni disciplinari

| ENTITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE | MOTIVO | ORGANO COMPETENTE |
|--|--|---|
| Ammonizione verbale con comunicazione alle famiglie sul registro elettronico | <ul style="list-style-type: none"> • fino a cinque ritardi • assenze non giustificate • inosservanza dei doveri di studio • mancanze lievi di correttezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica | Docente |
| Ammonizione scritta sul Registro di classe | <ul style="list-style-type: none"> • assenze non giustificate e reiterate • mancanze lievi nell'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti della scuola • mancanze lievi nell'osservanza delle norme di igiene e sicurezza adottate dalla scuola • dal 5° ritardo | Docente |
| Sospensione dalle lezioni di un giorno | Reiterati ritardi che hanno ottenuto la sospensione più lieve | DS su segnalazione del coordinatore di classe |
| <p>Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni</p> <p>Non partecipazione alle attività extrascolastiche comprese visite guidate e viaggi di istruzione</p> <p>Risarcimento dei danni provocati alle strutture, alla strumentazione, ai sussidi/arredi scolastici</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica</p> | <ul style="list-style-type: none"> • mancanze gravi nel rispetto delle strutture, dei sussidi didattici, degli strumenti e degli arredi con conseguente danneggiamento lieve • accertata falsificazione della firma dei genitori • mancanze gravi o reiterate di scorrettezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica • comportamenti ed atti che offendono la comunità scolastica e impediscono la libera espressione del pensiero e delle scelte individuali, e dei valori democratici • comportamenti che offendono le differenze sociali, religiose, di etnia e di genere | Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe in tutte le sue componenti (ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DPR n. 235 del 21/11/2007) |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • mancanze gravi o reiterate nella osservanza delle disposizioni e dei regolamenti della scuola • mancanze gravi o reiterate nella osservanza delle norme di igiene e di sicurezza adottate dalla scuola | |
| Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni | Per fatti di cui all'art. 4 comma 9 DPR del 24.6.98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dal DPR 21/11/2007 n. 235 | Consiglio d'Istituto |
| Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle attività didattiche o non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato | Per fatti di cui all'art. 4 comma 9bis e 9 ter del DPR del 24.6.98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti e studentesse), modificato dal DPR 21/11/2007 n. 235 | Consiglio d'Istituto |

Art. 39 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti e studentesse), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 del DPR 21/11/2007 n. 235).

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e delle studentesse e da un rappresentante dei genitori.

Sarà necessario designare membri supplenti, anche in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'Organo di Garanzia per deliberare dovrà essere "perfetto".

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 - Comma 2 del DPR 21/11/2007 n. 235).

TITOLO VIII Organi Collegiali

Art. 40 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali è disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni; per motivi di urgenza il preavviso potrà essere di tre giorni, o, eccezionalmente, di 24 ore.

La convocazione del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva è effettuata con email diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line di apposito avviso.

La convocazione dei rimanenti Organi collegiali viene effettuata mediante circolare del Dirigente Scolastico sul registro elettronico.

Ogni convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare uno svolgimento coordinato delle attività stesse, individuando preventivamente le date per gli adempimenti previsti.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, in formato digitale.

Qualora nella seduta non venisse esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere sospesa con decisione approvata dalla maggioranza dei presenti e rinviata dal Presidente in data ed ora che lo stesso stabilirà.

La comunicazione verbale di rinvio costituisce per i presenti avviso di convocazione per la seduta stabilita in prosecuzione, mentre per gli assenti la convocazione è notificata mediante email o fonogramma.

Art. 41 Elezioni di organi collegiali di durata annuale

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 42 Diritti e doveri dei componenti gli organi collegiali

I componenti degli organi collegiali hanno diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio per prendere visione degli atti e dei documenti relativi alla gestione della scuola. Per quanto riguarda i rispettivi diritti e doveri dei componenti dei diversi Organi Collegiali si rinvia alle norme vigenti.

Art. 43 Consiglio d'Istituto: competenze e adempimenti

Il Consiglio di Istituto, istituito per realizzare la *partecipazione nella gestione della scuola*, è formato nelle scuole secondarie superiori dal Dirigente Scolastico, che è membro di diritto, e dalle *rappresentanze elette* del personale insegnante, del personale ATA, dei genitori degli alunni e degli studenti e delle studentesse.

Si riunisce per deliberare nelle materie e nei modi previsti dalla Legge.

Art. 44 Convocazione

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente secondo le modalità previste dall'art. 33 del presente regolamento, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio stesso:

- a. Su richiesta del Dirigente Scolastico.
- b. Su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio (escludendo dal computo il Presidente stesso).

Le convocazioni avranno luogo, di norma, almeno una volta ogni due mesi da Ottobre a Giugno di ogni anno scolastico, mentre quelle a richiesta non oltre dieci giorni dopo la formalizzazione della stessa. Nel fissare l'orario delle sedute, il Presidente è invitato a tenere presenti, nei limiti del possibile, le esigenze di servizio e di lavoro dei componenti del Consiglio.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei componenti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 45 Elezione del Presidente

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i componenti rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto e prevede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio; qualora il quorum suddetto non venga raggiunto nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla votazione almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 46 Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione in apposito Albo on line della copia integrale del testo della sola deliberazione, in base alle vigenti disposizioni di legge.

La pubblicazione in apposito Albo on line avviene entro il termine massimo di giorni cinque dalla relativa seduta del Consiglio.

I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono dati in visione, a richiesta, agli aventi titolo, ai sensi delle Leggi vigenti.

Le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

Art. 47 Validità e pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo specifiche disposizioni di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Hanno diritto a presenziare alle sedute del Consiglio di Istituto gli elettori delle varie componenti.

Il Presidente del Consiglio di Istituto o chi ne fa le veci ha facoltà di allontanare chiunque disturbi le sedute stesse ed ha potere di sospendere la seduta e proseguirla in forma non pubblica.

Art. 48 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a. *convoca* il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b. *esamina* le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola;
- c. *prende contatti*, previa deliberazione del Consiglio, con i Presidenti dei Consigli di altri istituti ai fini di cui all'art. 6 del DPR 416/74.

Art. 49 Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 40 e deve sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale.

Art. 50 Giunta esecutiva: competenze e adempimenti

La Giunta esecutiva è espressione del Consiglio di Istituto. Svolge attività preparatorie e formula proposte al Consiglio di Istituto nelle materie indicate dal DPR 416/74 e dal T. U. n. 297 del 16 aprile 1994. Non ha potere deliberante nemmeno nei casi d'urgenza, né può ricevere da parte del Consiglio la delega del proprio potere deliberante.

La Giunta esecutiva predispose il programma annuale e il conto consuntivo secondo le norme delle leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni ministeriali impartite annualmente. Prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 51 Presidente

Presidente della Giunta esecutiva è il Dirigente Scolastico che ha le attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e ministeriali.

Art. 52 Segretario

Il Segretario della Giunta è di regola il Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 53 Convocazione

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa.

Il Presidente della Giunta è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto e/o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto nelle persone diverse da quelle facenti parte della Giunta e dal Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 54 Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede e dai docenti in servizio nella scuola.

I Docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio dei Docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio.

Art. 55 Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai Docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e dalle studentesse della classe e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti.

I Consigli di classe si riuniscono con la sola presenza dei Docenti per le valutazioni intermedie e finali dei risultati ottenuti dagli studenti e dalle studentesse, per le comunicazioni periodiche alle famiglie e per la individuazione degli studenti e delle studentesse che sono tenuti a frequentare i corsi di recupero. Si riuniscono, inoltre, periodicamente, con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti e studentesse, per la programmazione e la verifica didattico -educativa e per esprimere parere sull'adozione dei libri di

testo. Il Consiglio di Classe ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297:

- formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione.
- Esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe.
- Agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni.

Inoltre:

- applica agli alunni la sanzione disciplinare prevista dall'art. 31 del presente regolamento.
- Propone al Consiglio di Istituto di applicare le sanzioni disciplinari previste all'art. 31 del presente regolamento.
- Concede l'iscrizione per la terza volta alla medesima classe agli alunni non scrutinati per assenze giustificate nello scrutinio finale.
- Formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librerie.

Art. 56 Convocazione

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione avviene per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni o anche di 24 ore.

Uno dei Docenti, designato annualmente dal Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di Coordinatore della classe e di segretario del Consiglio. In assenza del Dirigente Scolastico, la seduta è presieduta dal docente più anziano.

Il Coordinatore cura la registrazione mensile delle assenze, dei ritardi e dei permessi degli studenti e delle studentesse della classe e, nel caso di mancanze o scorrettezze da parte degli studenti e delle studentesse, ne dà comunicazione alle famiglie.

Art. 57 Vigenza

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 Dicembre 2018, varrà sino a nuova deliberazione di integrazione, modifica o totale revisione dopo apposita delibera del Consiglio d'Istituto.